

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2525

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELILLA, NICCHI, GIANCARLO GIORDANO, RICCIATTI**

Unificazione degli istituti superiori statali per le industrie artistiche nell'Istituto nazionale del *design*

*Presentata l'8 luglio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono trascorsi quaranta anni dall'istituzione a Roma del primo istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA), al quale hanno fatto rapidamente seguito gli istituti di Firenze, Urbino e Faenza.

In questo periodo tali enti si sono affermati nel campo della ricerca e della formazione nel *design*, come modello di strutture che hanno trovato nella sperimentazione, nell'innovazione e nella sensibilità alle problematiche sociali e ambientali il loro terreno di sviluppo.

La caratteristica del modello organizzativo prescelto nell'atto della loro costituzione, ovvero il comitato scientifico didattico, il direttore e i docenti scelti dal Comitato, ha garantito per venti anni il successo delle istituzioni.

L'introduzione della riforma dell'alta formazione artistica e musicale introdotta dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e l'inserimento degli ISIA in quel comparto, ne ha, per certi versi, snaturato lo statuto fondativo, inizialmente agile e non burocratizzato, anche se non completamente scervo da alcune criticità che si sono manifestate soprattutto con riferimento agli aspetti concernenti il finanziamento della ricerca e la necessità di garantire una stabilità strutturale del finanziamento della didattica.

La riforma, infatti, pur rispondendo ad alcune esigenze, quali quelle delle validità del titolo, per citarne una, ha collocato tali enti in un « calderone » più ampio, con problematiche composite e con tagli lineari comuni a tutti, rendendo per nulla

più semplice ed efficace il lavoro degli organi di gestione degli ISIA, che comunque avevano fatto del loro meglio per arginare per quanto possibile questa situazione.

Con la presente proposta di legge si prevede l'unificazione degli ISIA nell'Istituto nazionale del *design*.

Si tratta di un istituto che, collocandosi nell'ambito delle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, può garantire, con la propria autonomia statutaria, una sorta di ritorno alle origini, ma anche l'opportunità di realizzare un salto in avanti nella creazione di una risorsa che può offrire al Paese la possibilità di rendere il *design* un vero e proprio strumento fondamentale per lo sviluppo del sistema delle piccole e medie imprese che, di conseguenza, potranno favorire nuove opportunità di lavoro per i cittadini.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientati al *design* del prodotto, della comunicazione e dei servizi, è costituito l'Istituto nazionale del *design*, di seguito denominato « Istituto », nell'ambito del quale confluiscono gli istituti superiori delle industrie artistiche statali di Faenza, Firenze, Roma e Urbino.

2. Con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento dell'Istituto, ferma restando l'autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione dell'Istituto stesso, nonché delle relative sezioni distaccate che ne compongono l'articolazione nel territorio nazionale.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti gli organi costitutivi dell'Istituto, nonché i relativi compiti e funzioni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato lo statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione, lo statuto è deliberato da un comitato costituito dai presidenti e dai direttori degli istituti superiori delle industrie artistiche statali di cui al comma 1, integrato fino ad un numero massimo di tre esperti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli istituti superiori delle industrie artistiche statali di cui al comma 1. Le unità di personale a tempo indeterminato in ser-

vizio presso i citati istituti superiori delle industrie artistiche sono assegnate ed inquadrate nell'ambito dei ruoli organici dell'Istituto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

6. In sede di definizione del regolamento didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti presso gli istituti superiori delle industrie artistiche statali di cui al comma 1 il completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

